

COPIA

N. 117 di registro

COMUNE DI GIOVINAZZO Prov. di BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Assunzione n. 5 vigili urbani a tempo determinato, attingendo dalla graduatoria del Comune di Toritto. Atto di indirizzo.

L'anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di Luglio, con inizio alle ore 13,00 nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo

Previo invito, si è riunita la Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:

				Presenti	Assenti
1	Depalma	Tommaso	Sindaco	Sì	
2	Sollecito	Michele	Vice Sindaco	Sì	
3	Posca	Vincenzo	Assessore	Sì	
4	Stallone	Salvatore	Assessore		Sì
5	Pansini	Antonia	Assessore	Sì	
6	Piscitelli	Felice	Assessore		Sì

Presiede il sig. DEPALMA Tommaso nella qualità di Sindaco Assiste il Segretario Generale dott. Vito PALMIERI

LA GIUNTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere positivo;

ai sensi dell'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che durante il periodo estivo, in ragione delle numerose manifestazioni religiose, culturali, sportive, sagré, ecc., organizzate nel nostro Comune, vi è un notevole afflusso di turisti che determina la necessità di intensificare i controlli sul territorio da parte del corpo di Polizia Municipale;

CONSIDERATO che, per le motivazioni sopra riportate, risulta necessario assumere n. 5 vigili urbani stagionali per il periodo dal 30/07/2012 al 10/092012;

VISTA la nota prot. n. 15019 del 4/7/2012, integrata dalla nota prot. n. 15077 di pari data, con la quale è stato chiesto al Comune di Toritto l'invio di eventuale idonea graduatoria in corso di validità per l'assunzione a tempo determinato di vigili urbani al fine di poter assumere i candidati disponibili;

VISTA la nota del Comune di Toritto prot. 9639 del 5/7/2012 acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 15100, con la quale è stata trrasmessa la graduatoria richiesta;

RITENUTO di dover procedere all'assunzione di n. 5 unità per il periodo dal 30/07/2012 al 10/09/2012 attingendo dalla suddetta graduatoria;

VISTO

- > l'art. 36 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 che disciplina le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 7 del CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali 14/9/2000, riguardante l'assunzione di personale a tempo determinato, in applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni e dall'art. 23, comma 1, della legge n.56/1987;
- ➢ il Decreto Legislativo 6/9/2001 n. 368 che a partire dall'1/1/2002 disciplina le ipotesi di legittimo ricorso al contratto a termine in tutti i casi in cui sussiste l'esigenza di fare fronte a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro;

VISTO l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 che sancisce: «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali»;

VISTO che l'art. 1, comma 557-ter, della Legge n. 296/2006 prevede: «In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO l'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone: «In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;

VISTO l'art. 76, comma 7, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133, il quale stabilisce che: «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale»;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122, il quale dispone che «A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (omissis) Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009»;

ACCERTATO

- > che l'Ente non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, come si desume dalla tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 2/5/2012;
- che è stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2011, come da certificazione trasmessa in data 23/3/2012, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.GE.P.A. per cui l'Ente può procedere nell'anno 2011 ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, giusta art. 76, comma 4, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133;
- > che nell'anno 2011 è stata assicurata la riduzione delle spese di personale prevista dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- > che in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 sarà programmata la riduzione delle spese di personale rispetto all'anno 2011;
- > che per l'anno 2011 l'incidenza delle spese di personale è risultata inferiore al 35,00% delle spese correnti, per cui l'Ente può:
 - a) procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
 - b) procedere, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, ad assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di atto di indirizzo;

Con voti espressi all'unanimità dei presenti, resi per alzata di mano anche per quanto attiene all'immediata esecutività

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

ASSEGNARE al Dirigente del settore Economico Finanziario l'indirizzo di assumere a tempo pieno e determinato per il periodo dal 30/07/2012 al 10/09/2012 n. 5 vigili urbani per esigenze stagionali (categoria C, profilo professionale vigile urbano), utilizzando la graduatoria del Comune di Toritto inviata a questo Comune in data 5/07/2012;

DARE ATTO

che l'Ente non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, come si desume dalla tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 2/5/2012;

- che è stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2011, come da certificazione trasmessa in data 23/3/2012, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.GE.P.A. per cui l'Ente può procedere nell'anno 2011 ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, giusta art. 76, comma 4, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133;
- che nell'anno 2011 è stata assicurata la riduzione delle spese di personale prevista dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- > che in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 sarà programmata la riduzione delle spese di personale rispetto all'anno 2011;
- che per l'anno 2011 l'incidenza delle spese di personale è risultata inferiore al 35,00% delle spese correnti, per cui l'Ente può:

- c) procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- d) procedere, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, ad assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comandante P.M., al Dirigente del Settore Economico Finanziario e, per informazione, al Presidente R.S.U. ed alle organizzazioni sindacali.

DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco	to ed approvato viene come appresso sottoscritto. Il Segretario Generale		
F.to:T. DEPALMA	F.to: V. PALMIERI		
Prot. n	Li <u>2.6 LU6. 2012</u>		
Della su estesa deliberazione viene inizia gg.15 consecutivi.	ta oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per		
Addi 2 6 LUG. 2012			
Il Messo Notificatore	Il Segretario Generale F.to: V. PALMIERI		
E' copia conforme all'originale da servire per u	Iso amministrativo.		
E copia comorme an originale da servire per c			
Giovinazzo li 26 LUG. 2012	Il Segretario Generale		
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli at	ti d'ufficio,		
ATTE	STA		
he la presente deliberazione :			
è stata affissa all'Albo Pretorio comu lal al	nale per 15 gg. consecutivi a partire come prescritto dall'art. 124, comma 1, del		
D.Lgs.vo n. 267/2000 ;	-		
è divenuta esecutiva :			
- perché dichiarata immediatamente eseguibile	(artt. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000).		
ddì,			
	Il Segretario Generale		